

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****174 / 2023 del 28/06/2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA AREU E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE IN MERITO ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO CUR NUE 112**

---

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA AREU E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE IN MERITO ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO CUR NUE 112

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 303/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

#### **VISTI:**

- l'articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la Legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento 30 novembre 1992, n. 23, art. 16 bis, comma 2 bis, ove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 2002 n. 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 n. 2009/136/CE, e in particolare l'art. 26 secondo il quale gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso;
- la lettera a) dell'articolo 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l'istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d'Intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- la legge della Provincia Autonoma di Trento 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) che all'articolo 23 prevede la realizzazione di "...un numero unico di emergenza per la ricezione delle richieste di soccorso urgente e degli allarmi riguardanti le emergenze in atto e le situazioni di pericolo imminente...";

#### **RICHIAMATE:**

- la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991 (91/396/CEE), che ha previsto l'introduzione del numero 112 come numero unico europeo per le chiamate di emergenza;
- la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento Qualità – Direzione Generale Programmazione Sanitaria – Ufficio V

dell'ex Ministero della Salute, prot. n. 0014051-P del 17.04.2009, di cui all'oggetto "Numero Unico Europeo di Emergenza 11395 (NUE) 112 – Approvazione Modello Organizzativo" con la quale veniva dichiarato che "Il Sottosegretario ritiene il modello NUE 112 con "Call Center Laico" sia più rispondente all'attuale organizzazione del Sistema di Emergenza sanitaria territoriale 118";

**CONSIDERATO** che AREU e la provincia Autonoma di Trento hanno sottoscritto la convenzione per l'attivazione della centrale unica di risposta NUE 112 avente decorrenza fino al 31.12.2021, approvata con delibera n.201 del 05/07/2017;

**PRESO ATTO** che la provincia Autonoma di Trento, con nota prot. AREU n. 9938 del 2023 ha richiesto di proseguire la collaborazione tra i due enti per la formazione del proprio personale da impiegare al servizio della CUR NUE 112;

**DATO ATTO** che AREU con nota prot. n. 10357 del 2023, ha manifestato la propria disponibilità a proseguire la collaborazione ai fini della formazione del personale da impiegare al servizio della CUR NUE 112 di Trento;

**DATO ATTO**, altresì, che le parti hanno condiviso il testo della convenzione e che, la Provincia Autonoma di Trento, con nota prot. AREU n. 12363 del 06.06.2023, ha inoltrato il testo della convenzione sottoscritta da parte del proprio rappresentante;

**CONSIDERATO** che il testo della convenzione prevede che:

- la Provincia Autonoma di Trento intende usufruire dei servizi offerti da AREU nelle seguenti declinazioni:
  - Supporto tecnico per le attività di selezione ovvero valutazione del personale;
  - Formazione del personale adibito al Servizio della CUR NUE 112;
- la Provincia autonoma di Trento s'impegna a corrispondere ad AREU il rimborso delle spese dirette ed indirette sostenute per le attività oggetto del presente Accordo ed in particolare i costi del personale impiegato nelle attività di formazione degli operatori di centrale, sulla base delle lettere di incarico di volta in volta effettuate dall'Amministrazione utilizzatrice;
- AREU si impegna a collaborare con l'Amministrazione utilizzatrice, con oneri economici rimborsati a cura di quest'ultima, affinché venga prestato tutto il necessario supporto atto a garantire la regolare formazione del personale in servizio presso la CUR NUE 112;

**DATO ATTO** che la convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i pregressi rapporti a decorrere dal 08.05.2023, al fine di garantire l'avvio delle attività di formazione nei confronti del personale della CUR NUE 112 di Trento;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare la convenzione, autorizzandone la sottoscrizione, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione ,allegata quale parte integrate e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e la Provincia Autonoma di Trento per l'attivazione di una collaborazione in merito alle attività di formazione del personale da adibire al servizio CUR NUE 112;
2. di dare atto che la presente convenzione prevede che:
  - la Provincia Autonoma di Trento intende usufruire dei servizi offerti da AREU nelle seguenti declinazioni:
    - o Supporto tecnico per le attività di selezione ovvero valutazione del personale;
    - o Formazione del personale adibito al Servizio della CUR NUE 112;
  - la Provincia autonoma di Trento s'impegna a corrispondere ad AREU il rimborso delle spese dirette ed indirette sostenute per le attività oggetto del presente Accordo ed in particolare i costi del personale impiegato nelle attività di formazione degli operatori di centrale, sulla base delle lettere di incarico di volta in volta effettuate dall'Amministrazione utilizzatrice;
  - AREU si impegna a collaborare con l'Amministrazione utilizzatrice, con oneri economici rimborsati a cura di quest'ultima, affinché venga prestato tutto il necessario supporto atto a garantire la regolare formazione del personale in servizio presso la CUR NUE 112
3. di dare atto che la presente convenzione con durata biennale, a decorre dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i rapporti pregressi dal 8.05.2023, al fine di garantire l'avvio delle attività di formazione nei confronti del personale della CUR NUE 112 di Trento;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'Agenzia in quanto tutte le spese, dirette e indirette, sostenute per la realizzazione della formazione verranno rimborsate ad AREU da parte della Provincia e registrate nel bilancio aziendale ai conti 30.10.51.97 (RECUPERI/RIMBORSI VARI DA ENTI PUBBLICI) e 30.10.21.25 (RICA VI PER FORMAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI);
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE IN MERITO ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO CUR NUE 112

TRA

**L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU o Amministrazione concedente), con sede legale in Milano, viale Monza 223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

e

**Provincia Autonoma di Trento** (di seguito per brevità denominata Provincia o Amministrazione utilizzatrice), con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, C.F. 00337460224, in atto rappresentata dall'ing. Stefano Fait, nato a Trento il 15 agosto 1973, che interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Prevenzione rischi e centrale Unica d'Emergenza in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e n. 425 di data 25 marzo 2019;

congiuntamente definite Parti.

### PREMESSO CHE

- con la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V parte seconda della Costituzione" e dalla legge costituzionale 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", sono state assegnate alle regioni e alle province autonomie nuove e più ampie competenze nell'ambito dell'organizzazione sanitaria, il presente accordo si rende utile al fine di intraprendere un percorso congiunto, attraverso una fattiva collaborazione/confronto, che valorizzi le esperienze comuni, le forme organizzative, l'informazione, il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità delle comuni politiche anche sanitarie, con lo scopo primario di garantire la tutela della salute dei cittadini della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento che, per territorio, popolazione e *mission* presentano delle significative analogie;

### VISTI

- l'articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";
- la Legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento 30 novembre 1992, n. 23, art. 16 bis, comma 2 bis, ove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 2002 n. 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 n. 2009/136/CE, e in particolare l'art. 26 secondo il quale gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso;
- l'articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera v) della Legge Regionale del 11 agosto 2015 n. 23, il quale stabilisce che, rispettivamente al comma 3 e al comma 7, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione

Imposta di bollo pari a € 16,00. Assolta mediante contrassegno telematico rilasciato in data 05.06.2023, ora 15:52:37, numero identificativo 01230034016899 apposto su copia cartacea del contratto conservato presso il Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza

Lombardia “... garantisce altresì l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 1 1 2 sul territorio lombardo ... In riferimento all'attività NUE 1 1 2, la Giunta regionale assegna annualmente all'Agenzia uno specifico finanziamento anche in ragione dello sviluppo futuro in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.”;

- la lettera a) dell'articolo 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l'istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d'Intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- la legge della Provincia Autonoma di Trento 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) che all'articolo 23 prevede la realizzazione di “...un numero unico di emergenza per la ricezione delle richieste di soccorso urgente e degli allarmi riguardanti le emergenze in atto e le situazioni di pericolo imminente...”;

#### **RICHIAMATE IN TEMA DI NUE 112**

- la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991 (91/396/CEE), che ha previsto l'introduzione del numero 112 come numero unico europeo per le chiamate di emergenza;
- la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento Qualità – Direzione Generale Programmazione Sanitaria – Ufficio V dell'ex Ministero della Salute, prot. n. 0014051-P del 17.04.2009, di cui all'oggetto “Numero Unico Europeo di Emergenza 11395 (NUE) 112 – Approvazione Modello Organizzativo” con la quale veniva dichiarato che “Il Sottosegretario ritiene il modello NUE 112 con “Call Center Laico” sia più rispondente all'attuale organizzazione del Sistema di Emergenza sanitaria territoriale 118”;

#### **CONSIDERATO CHE**

- in data 05.07.2017 AREU e la Provincia Autonoma di Trento hanno sottoscritto la convenzione per l'attivazione della Centrale Unica di Risposta NUE 112 e in merito alla collaborazione in ambito sanitario a favore della Provincia Autonoma di Trento avente decorrenza fino al 31.12.2021;
- La provincia Autonomia di Trento ha richiesto ad AREU, con nota prot ARE n. 9938/2023 di proseguire la collaborazione per la formazione del proprio personale da impiegare al Servizio della CUR NUE 112;
- AREU, ha manifestato la propria disponibilità a proseguire la collaborazione con la Provincia autonoma di Trento ai fini della formazione del personale da impiegare al Servizio della CUR NUE 112 di Trento;

*Tutto ciò visto e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue.*

#### **Art. 1 PREMESSE**

1. Quanto sopra premesso, visto e considerato costituisce parte integrante e sostanziale al presente accordo.

#### **Art. 2 OGGETTO NUE 112**

1. AREU e Provincia Autonoma di Trento convengono di collaborare per consentire la regolare formazione del personale in servizio presso la CUR NUE 112 della Provincia di Trento.

#### **Art. 3 SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ PRODROMICHE ALLA STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Amministrazione utilizzatrice, considerate esperienza e competenza di AREU in riferimento al Servizio NUE 112 ha richiesto ad AREU il necessario supporto nella Formazione del personale da impiegare quale operatore della CUR NUE 112. A tal fine AREU si impegna, su richiesta dell'Amministrazione utilizzatrice, a fornire la propria collaborazione per la formazione del proprio personale.

#### **Art. 4 APPROVVIGIONAMENTI NUE 112**

1. L'Amministrazione utilizzatrice intende, sin d'ora, usufruire dei seguenti servizi offerti dall'Amministrazione concedente:
  - a. supporto tecnico per le attività di selezione ovvero valutazione del personale;
  - b. formazione del personale adibito al Servizio della CUR NUE 112.

#### **Art. 5 RISORSE UMANE NUE 112**

1. AREU s'impegna a collaborare con l'Amministrazione utilizzatrice, con oneri economici rimborsati a cura di quest'ultima, affinché venga prestato tutto il necessario supporto atto a garantire la regolare formazione del personale in servizio presso la CUR NUE 112.
2. Il predetto personale di AREU presta la propria attività, prevalentemente, attraverso l'istituto del distacco funzionale (svolgendo attività in orario di servizio e attività di formazione retribuita secondo quanto previsto del CCNL comparto Sanità) presso l'Amministrazione utilizzatrice, con rimborso di tutti i connessi oneri economici da parte di quest'ultima. L'attività lavorativa del predetto personale di AREU non può, in nessun caso, generare orario aggiuntivo in regime di straordinario.

#### **Art. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE NUE 112**

1. La Provincia Autonoma di Trento per mezzo del Servizio Prevenzione rischi e centrale Unica d'Emergenza s'impegna a corrispondere ad AREU il rimborso delle spese dirette ed indirette sostenute per le attività oggetto del presente Accordo ed in particolare i costi del personale impiegato nelle attività di formazione degli operatori di centrale, sulla base delle lettere di incarico di volta in volta effettuate dall'Amministrazione utilizzatrice. L'importo verrà erogato, in unica soluzione, al termine delle attività di formazione e affiancamento agli operatori richieste tramite le apposite lettere di incarico dell'Amministrazione utilizzatrice, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione di specifica nota di richiesta di rimborso con allegato prospetto di dettaglio dei costi sostenuti.
2. L'Amministrazione utilizzatrice provvede a rimborsare ad AREU le spese sostenute, a seguito della presentazione da parte di quest'ultima della documentazione giustificativa di spesa (note spese – per vitto, alloggio e viaggi - documentazione relativa agli oneri del personale impiegato valorizzato secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area Sanità e il Contratto Integrativo Aziendale di AREU);
3. L'Amministrazione utilizzatrice verserà ad AREU quanto indicato al comma 1 entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile richiesta.
4. Gli oneri aggiuntivi, rispetto a quanto già previsto dal presente articolo, derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nazionali saranno immediatamente riconosciuti e rimborsati all'Amministrazione cedente a decorrere dalla data di entrata in vigore della predette disposizioni.

#### **Art. 7 DURATA E RISOLUZIONE**

1. Il presente accordo ha durata biennale a decorrere dalla 08.05.2023, con esclusione del tacito rinnovo, fatti salvi tutti i pregressi rapporti intercorsi tra le Parti.
2. Alla scadenza del termine convenuto la presente convenzione potrà essere rinnovata senza modifiche al testo, per un periodo di pari durata, tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta dalle Parti.
3. Entrambe le Parti potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.
4. Nel caso di esercizio del diritto di recesso anticipato da parte dell'Amministrazione utilizzatrice, la stessa si impegna a tenere indenne l'Amministrazione cedente da tutti gli oneri economici già sostenuti e che dovranno essere sostenuti sino all'effettiva interruzione del servizio.

#### **Art. 8 REVISIONE DEL CONTRATTO**

1. Trattandosi, la presente convenzione, di accordo di durata, le Parti prevedono una revisione della stessa con cadenza, di norma, biennale.

#### **Art. 9 RAPPORTI**

1. Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con la presente convenzione intercorrono esclusivamente tra le Parti contraenti.

#### **Art. 10 CONTROVERSIE**

1. In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 11 IMPOSTE E ONERI**

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, la quale è a carico della Provincia Autonoma di Trento per entrambe le parti.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **Art. 12 RISERVATEZZA**

1. Le Parti dichiarano che, autorizzandosi reciprocamente, tratteranno tutte le informazioni connesse alla presente convenzione ai sensi del Reg. (UE) 27.04.2016 n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
2. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

#### **Art. 13 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto.

Milano/Trento, data dell'ultima sottoscrizione digitale posta.

Per AREU/Amministrazione cedente, Dott. Alberto Zoli

Per Provincia Autonoma di Trento /Amministrazione utilizzatrice, ing. Stefano Fait

Le Parti specificatamente approvano l'articolo inerente alla definizione del Foro.

Per AREU/Amministrazione cedente, Dott. Alberto Zoli

Per Provincia Autonoma di Trento /Amministrazione utilizzatrice, ing. Stefano Fait

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82*